



### Proposta dell'AREFLH sugli interventi settoriali post-2027 per il settore ortofrutticolo

Le principali missioni **dell'Assemblea delle regioni orticole europee** (AREFLH) sono:

- rappresentare le sue 16 regioni membri, 33 associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni di produttori e 13 membri associati provenienti da 15 paesi europei;
- difendere gli interessi economici e sociali dei settori ortofrutticolo e orticolo (F&V) in Europa;
- promuovere lo scambio di buone pratiche, i partenariati e i progetti comuni tra le regioni e le organizzazioni professionali;
- ricercare attivamente nuove soluzioni per le principali questioni che riguardano il futuro della produzione ortofrutticola in Europa.

#### Introduzione

L'AREFLH ritiene che il sistema di finanziamento proposto nell'ambito del futuro Fondo unico **non garantisca in misura sufficiente la stabilità del mercato, la sicurezza alimentare o condizioni di parità** per i produttori in tutta l'Unione. Per un mercato interno altamente integrato e competitivo come quello del settore ortofrutticolo, **il cofinanziamento prevedibile a livello dell'UE** è stato una pietra miliare del successo per quasi trent'anni.

Per questi motivi, siamo fortemente favorevoli a un modello in cui **gli interventi settoriali siano interamente inseriti nello strumento dell'UE e finanziati direttamente dal bilancio dell'Unione**, salvaguardando così condizioni uniformi per tutti i produttori, indipendentemente dai vincoli di bilancio nazionali. Come minimo, dovrebbe essere istituita una **linea di bilancio dedicata e separata** all'interno del Fondo unico per riconoscere la specificità degli interventi settoriali, che sono **strumenti strutturali di organizzazione del mercato** e non semplici strumenti di "sostegno al reddito".

Tuttavia, in uno spirito costruttivo e con l'obiettivo di contribuire a un sistema in grado di rafforzare realmente la resilienza, la competitività e la preparazione alle crisi dei produttori, proponiamo anche **modifiche e correzioni concrete** agli articoli 35, paragrafi 8 e 9, della COM(2025)565 della Commissione europea. Tali adeguamenti potrebbero contribuire a garantire che il futuro Fondo unico sia più efficace per i produttori europei di ortofrutticoli, anche nei limiti del modello di governance proposto.

#### I punti deboli dell'attuale proposta della Commissione

##### A. Rischi di bilancio per gli Stati membri.

L'architettura proposta aumenta notevolmente **l'esposizione finanziaria degli Stati membri**, poiché la responsabilità finanziaria del sostegno ai programmi operativi passa da un sistema UE stabile e finanziato a livello centrale a un sistema basato in gran parte su un **modello di cofinanziamento**

**nazionale**

**volontario.**

Mentre gli attuali interventi settoriali si basano su **un cofinanziamento UE prevedibile**, il nuovo quadro richiederebbe agli Stati membri e all'UE di sostenere fino al **75 % dei costi totali ammissibili** per gli interventi settoriali, con una regola di contribuzione poco chiara. In pratica, ciò costituisce un **trasferimento dell'onere di bilancio** alle amministrazioni nazionali.

## B. Frammentazione del mercato unico e rischio di distorsione della concorrenza.

La proposta introduce rischi significativi di frammentazione per i produttori europei, minacciando una delle principali risorse strategiche dell'UE: il mercato unico, che è alla base della sicurezza alimentare europea e della resilienza del settore ortofrutticolo, un settore molto integrato in tutta l'UE.

Emerge una grande vulnerabilità. In particolare, **non esiste un livello minimo comune di sostegno**, il che consente ad alcuni Stati membri di aumentare in modo significativo il sostegno alle loro organizzazioni di produttori, mentre altri potrebbero non essere in grado di seguire l'esempio, creando **asimmetrie competitive**. Inoltre, la possibilità data agli Stati membri di decidere i costi ammissibili senza elenchi comuni può compromettere la possibilità di realizzare gli investimenti transfrontalieri necessari per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento.

## C. Compromissione dei principi fondamentali dell'OCM

Ciò rappresenta un allontanamento dai quattro principi fondamentali che hanno garantito il successo degli interventi settoriali dal 1996:

- i. **Proporzionalità al VMP**: sostegno pubblico legato a una percentuale del valore della produzione commercializzata (4,1 %, 4,6 % o 5 %), che garantisce una dotazione stabile basata sui risultati.
- ii. **Il principio della responsabilità finanziaria condivisa tra le OP e l'UE**: le organizzazioni di produttori e le autorità pubbliche cofinanziano il fondo operativo in modo trasparente, garantendo l'impegno dei produttori, una strutturazione disciplinata del mercato e la responsabilità.
- iii. **Spese orientate agli obiettivi**: i fondi operativi delle organizzazioni di produttori sono utilizzati per priorità riconosciute: pianificazione della produzione, concentrazione del mercato, qualità, promozione, sostenibilità ambientale e ricerca e sviluppo.
- iv. **Simmetria finanziaria degli aiuti settoriali**: gli aiuti settoriali per gli ortofrutticoli sono un intervento obbligatorio per gli Stati membri in cui è riconosciuta un'organizzazione di produttori. Tuttavia, tale requisito non comporta il pieno sostegno finanziario della PAC.

Gli interventi settoriali per il settore ortofrutticolo non sono semplici misure di "sostegno al reddito degli agricoltori". Si tratta di un meccanismo consolidato per incentivare la pianificazione pluriennale e organizzare i mercati. Allentando questi pilastri, la proposta rischia di **compromettere la pianificazione degli investimenti**, indebolire gli incentivi alla strutturazione dei produttori e ridurre la capacità dell'UE di mantenere il funzionamento delle catene di approvvigionamento alimentare.

## Soluzioni proposte

Per mitigare i rischi individuati, pur mantenendo la coerenza con il nuovo sistema di governance, proponiamo i seguenti adeguamenti:

### A. Tasso minimo di sostegno pubblico

Al fine di rispettare l'attuazione obbligatoria delle misure settoriali e di attuarle in modo efficace, raccomandiamo di stabilire un **tasso minimo combinato di sostegno pubblico UE + nazionale pari al 50% del fondo operativo**. Gli Stati membri potranno aumentare il contributo al di sopra del minimo del 50% e fino a un limite del 75%. Un'ulteriore condizione essenziale è **quella di collegare esplicitamente** il sostegno pubblico **al valore della produzione commercializzata** di cui all'articolo 35, paragrafo 9. Questo approccio preserva il principio della responsabilità finanziaria condivisa, essenziale per la pianificazione degli investimenti delle organizzazioni di produttori e per la prevedibilità a lungo termine. Le organizzazioni di produttori continuerebbero quindi a contribuire ai loro fondi operativi per la parte restante, come già avviene attualmente.

## B. Ridistribuire le quote di cofinanziamento

Nell'ambito del contributo minimo del 50% da parte del settore pubblico:

- Il contributo dell'UE rappresenterebbe il 35% del sostegno pubblico totale.
- Il cofinanziamento nazionale rappresenterebbe il 15% del sostegno pubblico totale (equivalente al 30% del sostegno pubblico totale, come proposto nell'articolo 35, paragrafo 8, della COM(2025)565). In termini di VMP, ciò implicherebbe un contributo minimo obbligatorio al fondo operativo, come indicato nella tabella seguente:

	<b>Contributo degli Stati membri (in termini di VMP%)</b>
<b>PO</b>	1,23
<b>APO</b>	1,35
<b>TPO/TAPO</b>	1,5
<b>0,5% aggiuntivo</b>	1,65

- Dato il livello minimo di sostegno pubblico del 50%, gli Stati membri possono aumentare il loro contributo ai fondi operativi fino a un massimo del 75%. Per mantenere un legame costante con il valore della produzione commercializzata, le due tabelle seguenti presentano gli scenari proposti per il sostegno pubblico minimo e massimo.
- Per alcuni obiettivi strategici - ricambio generazionale, azioni ambientali, R&S - il sostegno pubblico potrebbe aumentare fino all'80% del fondo operativo, a discrezione dello Stato membro, senza compromettere la parità di condizioni.

### Caso 1: limite inferiore

	<b>Minimo UE</b>	<b>Minimo SM (30% del sostegno pubblico)</b>	<b>Sostegno pubblico totale</b>
<b>PO</b>	2,87	1,23	4,1
<b>APO</b>	3,15%	1,35%	4,5%
<b>TPO/TAPO</b>	3,5	1,5	5
<b>0,5% aggiuntivo</b>	3,85	1,65%	5,5

### Caso 2: Limite massimo

	<b>Massimo UE</b>	<b>Massimo SM (30% del</b>	<b>Sostegno pubblico totale</b>
--	-------------------	----------------------------	---------------------------------

		<b>sostegno pubblico)</b>	
<b>PO</b>	4,1%	1,75%	5,85%
<b>APO</b>	4,5%	1,95%	6,45%
<b>TPO/TAPO</b>	5	2,15%	7,15%
<b>0,5% aggiuntivo</b>	5,5	2,35	7,85%

### C. Modifica proposta

#### Modifica 1

Ancorare il calcolo ai fondi operativi e stabilire un **tasso minimo di sostegno pubblico del 50%** garantisce la coerenza, limita la discrezionalità e preserva un quadro stabile e comparabile per tutte le organizzazioni di produttori dell'Unione. Allo stesso tempo, il sostegno pubblico dovrebbe essere collegato a una percentuale precisa del valore della produzione commercializzata, come indicato all'articolo 35, paragrafo 9. La proposta fissa inoltre il cofinanziamento nazionale minimo al 30% del sostegno pubblico, collegandolo così direttamente a una quota precisa del valore della produzione commercializzata. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di fornire risorse aggiuntive, fino a un massimo del 75% dei costi totali ammissibili.

<b>Versione attuale</b>	<b>Proposta AREFLH</b>
<p><b>8.</b>Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4 [contributo nazionale ai costi stimati], il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile degli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 30 % della spesa pubblica ammissibile di ciascun intervento. Il tasso massimo di sostegno applicabile a tali interventi è pari al 75 % dei costi totali ammissibili di ciascun intervento.</p>	<p><b>8.</b>Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4 [contributo nazionale ai costi stimati], il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile degli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 30 % della spesa pubblica ammissibile di ciascun intervento. Il tasso massimo di sostegno applicabile a tali interventi è pari al 75 % dei costi totali ammissibili di ciascun intervento.</p> <p><b><i>Il tasso minimo di sostegno applicabile agli interventi nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al 50 % dei costi totali ammissibili ed è basato sul valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 35, paragrafo 9. In</i></b></p>

	<b>ogni caso, il contributo nazionale ai programmi operativi non è inferiore al 30 % del sostegno finanziario pubblico.</b>
--	---

## Emendamento 2

Fissare il massimale di cui all'articolo 35, paragrafo 8, al **95 % del sostegno pubblico** è eccessivamente elevato e rischia di indebolire l'impegno dei produttori nei programmi operativi o, peggio ancora, di distorcere il mercato unico. L'efficacia dell'attuale sistema deriva dalla **responsabilità finanziaria condivisa**, che garantisce la titolarità e un impegno autentico nei confronti dei risultati. Allo stesso tempo, sottolineiamo anche che nell'attuale regolamento il tasso di sostegno per gli interventi ambientali e di ricerca è già dell'80 %. Un massimale **dell'80%** preserva questo equilibrio, richiedendo ai produttori di mantenere un contributo significativo. Inoltre, tassi di sostegno pubblico molto elevati tendono a **gonfiare i prezzi dei servizi e dei fattori di produzione**, poiché i fornitori adeguano i loro prezzi all'aspettativa di un rimborso quasi totale. Ridurre il massimale all'80% non solo rafforza la responsabilità, ma contribuisce anche a prevenire l'inflazione dei costi, garantendo un uso più efficiente ed economicamente sostenibile dei fondi pubblici.

<b>Versione attuale</b>	<b>Proposta AREFLH</b>
<p>8. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare il tasso massimo di sostegno fino al <b>95 %</b> dei costi totali ammissibili di ciascun intervento per gli interventi legati al ricambio generazionale, alla ricerca e all'innovazione, alla gestione dei rischi o all'ambiente e al clima, nonché per le organizzazioni di produttori che attuano programmi operativi per la prima volta.</p>	<p>8. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare il tasso massimo di sostegno fino <b>all'80 % dei</b> costi totali ammissibili di ciascun intervento per gli interventi connessi al ricambio generazionale, alla ricerca e all'innovazione, alla gestione dei rischi o all'ambiente e al clima, nonché per le organizzazioni di produttori che attuano programmi operativi per la prima volta.</p>

## Emendamento 3

Per garantire che il cofinanziamento nazionale sia pienamente integrato nell'architettura finanziaria, l'articolo 35, paragrafo 9, dovrebbe collegare esplicitamente **tutto il sostegno pubblico, sia dell'UE che nazionale, al valore della produzione commercializzata (VPC)**. Il limite massimo del contributo finanziario dell'UE rimarrebbe allineato all'attuale tasso di cofinanziamento dell'UE. Questo approccio preserva la logica fondamentale del sistema esistente, in cui i livelli di sostegno derivano da un indicatore trasparente e oggettivo strettamente legato all'andamento del mercato. Ancorare il sostegno pubblico al VMP impedisce pratiche nazionali divergenti, promuove la coerenza tra gli Stati membri e garantisce la prevedibilità per le organizzazioni di produttori. Allo stesso tempo, gli Stati membri mantengono la possibilità di fornire un sostegno superiore alla soglia minima, **sempre collegato al valore della produzione commercializzata**, e fino a un massimo del 75 % delle spese ammissibili di cui all'articolo 35, paragrafo 8.

Versione attuale	Proposta AREFLH
<p>9. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4, <b><i>l'aiuto finanziario dell'Unione</i></b> concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori o ai gruppi di produttori identificati che attuano interventi in determinati settori di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è limitato a:</p> <p>a) il 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori;</p> <p>b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;</p> <p>c) il 5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.</p> <p>[...]</p>	<p>9. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4, <b><i>l'aiuto finanziario pubblico minimo</i></b> da concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori o ai gruppi di produttori identificati che attuano interventi in determinati settori di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è limitato a:</p> <p>a) il 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori;</p> <p>b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;</p> <p>c) il 5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.</p> <p>Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20, paragrafo 4, l'aiuto finanziario dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori o ai gruppi di produttori identificati che attuano interventi in determinati settori di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è limitato a:</p> <p>a) il 4,1% del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori;</p> <p>b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata di ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;</p> <p>c) il 5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione transnazionale di</p>

	<p>produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori. [...] <b>Gli Stati membri specificano nei loro piani NRP se intendono contribuire in misura superiore al contributo nazionale minimo di cui all'articolo 35, paragrafo 8, e quale sarà il tasso di contributo aggiuntivo.</b></p>
--	--

## Vantaggi della proposta AREFLH

### A. Piena compatibilità con il meccanismo di governance del Fondo unico

La proposta è in linea con la logica di governance del Fondo unico, garantendo che gli Stati membri contribuiscano finanziariamente, pur mantenendo una struttura di cofinanziamento stabile e prevedibile per gli interventi settoriali. **Sebbene questa non sia la nostra opzione preferita, che rimane un modello basato sul finanziamento al 100% da parte dell'UE, essa rappresenta un'alternativa praticabile che almeno eviterebbe di sconvolgere il sistema attuale.**

### B. Impegno di bilancio prevedibile per gli Stati membri

Sia l'UE che gli Stati membri trarrebbero vantaggio da un **sistema più trasparente e prevedibile** rispetto ai massimali teorici della proposta della Commissione. Questa maggiore chiarezza riduce le incertezze, limita la volatilità di bilancio e rafforza la sostenibilità a lungo termine del quadro di finanziamento.

### C. Mantenimento di condizioni di parità.

Il sistema mantiene **un sostegno minimo armonizzato**, essenziale per preservare il mercato unico ed evitare distorsioni. Allo stesso tempo, mantiene la prerogativa degli Stati membri di aumentare il sostegno agli obiettivi prioritari, garantendo sia **l'equità che la flessibilità**.

### D. Prevedibilità preservata per i produttori

Mantenendo una struttura di sostegno chiara e legata al VMP e un contributo pubblico minimo stabile, i produttori riacquistano la capacità di **prevedere i livelli di sostegno**, pianificare gli investimenti e impegnarsi in strategie a lungo termine, fondamentali per la competitività, l'innovazione e la resilienza.